

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-668 del 06/02/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO SUOLI - Concessione per occupazione di terreno demaniale del torrente Baganza in comune di Sala Baganza (PR) - Richiedente Comune di Sala Baganza - Pratica 22020/2023 - Procedimento PR23T0025
Proposta	n. PDET-AMB-2024-704 del 06/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## **IL DIRIGENTE**

### **VISTI**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale - DDG di Arpae n.106/2018, successivamente rinnovata con DDG 126/2021 e DDG 124/2023 e con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 31/05/2023 registrata al PG/2021/95433 in pari data con cui il Sig Mauro Bertozzi, c.f. BRTMRA64B17H223F residente nel comune di Sala Baganza (PR) persona titolata alla firma degli atti per il Comune di Sala Baganza P.Iva 00442530341 con sede legale nel comune di Sala Baganza (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua torrente Baganza, individuata ai fogli 6 e 7 fronte e parte di mappali vari del comune di Sala Baganza (PR), ad uso servizi per la collettività (occupazione con depuratore, scarico, viabilità, pista ciclopedonale ed area verde);

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 194 del giorno 19/07/2023 senza che nei 30 (trenta) giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007,

**PRESO ATTO** degli assensi espressi dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - ARSTPC (Nullaosta idraulico nota PG/2023/205262 del giorno 01/12/2023) e dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo (Nullaosta idraulico nota PG/2023/220704 del 29/12/2023), che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione,

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata da ARSTPC ed AIPo;

**ACCERTATO** che l'Ente richiedente ha versato le spese istruttorie la somma pari a € 75,00;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

## **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al **Comune di Sala Baganza P.Iva 00442530341** la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua **torrente Baganza** sita nel capoluogo nei pressi di via Dante, in comune di Sala Baganza (PR), catastalmente identificata ai fogli 6 e 7 fronte e parte di mappali vari, per uso servizi per la collettività (occupazione con depuratore, scarico, viabilità, pista ciclopedonale ed area verde), codice pratica **PR23T0025**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2042**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dalla concessionario in data 31/01/2024 (PG/2024/19220 del 31/01/2024);
4. di stabilire la non applicazione del canone annuo ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.173/2014 punto 1;
5. di stabilire l'esenzione al pagamento del deposito cauzionale ai sensi della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Chiara Melegari;
10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare comportano la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi

dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

**contenente** gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al Comune di Sala Baganza, P.Iva 00442530341, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Procedimento PR23T0025.

**Art. 1 - Oggetto della concessione**

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale per uso servizi per la collettività (occupazione con depuratore, scarico, viabilità, pista ciclopedonale ed area verde), ubicata in Comune di Sala Baganza (PR), in Località capoluogo nei pressi di via Dante , sponda sinistra del torrente Baganza, censita al N.C.T. del Comune di Sala Baganza (PR) ai fogli 6 e 7 fronte e parte di mappali vari, come da elaborato planimetrico contenuto agli atti dell'istanza.

**Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione**

1. La concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) fino al 31/12/2042.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

**Art. 3 - Revoca e/o decadenza**

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
  - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
  - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
  - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei

limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Art. 4 - Canone , cauzione e spese**

1. Trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionali del Comune concessionario, a carattere non lucrativo, si applica l'esenzione dal pagamento del canone prevista dalle deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 895/2007 e n. 173/2014.
2. Essendo il Comune Concessionario un ente pubblico fra quelli inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) si applica l'esenzione dal versamento della cauzione a norma della L.R. 2/2015 art. 8 comma 4.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità**

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Art. 6 - Obblighi e condizioni generali**

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.

2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
  - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
  - la conservazione dei beni concessi,
  - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

#### **Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico**

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nei pareri idraulici rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Parma e dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo - assunti ai protocolli ARPAE rispettivamente con identificativi PG/2023/205262 del giorno 01/12/2023 e PG/2023/220704 del 29/12/2023 ed allegati al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 8 - Sanzioni**

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

**ARPAE**

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le Della Pace, 1

43121 PARMA

PEC: [aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**Comune di Sala Baganza**

c.a. Mauro Bertozzi

Area Servizi Collettività e Territorio

PEC: [protocollo@postacert.comune.sala-baganza.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.sala-baganza.pr.it)

E p.c.

**Regione Emilia-Romagna**

Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia

UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma

PEC: [stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it)

**AGENZIA DEL DEMANIO**

DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

P.zza Malpighi, 19

40123 Bologna

PEC: [dre\\_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it)

**ARPAE**

Servizio Gestione Demanio Idrico

PEC: [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it)

**REGIONE EMILIA ROMAGNA**

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PEC: [DGCTA@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it](mailto:DGCTA@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it)

Parma, \_\_\_\_\_

Classifica: 7.20.10 Fascicolo: 01\_LG/A\_PR-E-1047(modifica)/A\_24

**Oggetto: L.R. 7/2004 - DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica n. 22020/2023 - Procedimento n. PR23T0025 - Richiesta di concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del torrente Baganza sponda sinistra fogli 6 e 7 mappali vari in comune di Sala Baganza (PR), ad uso servizi per la collettività. Richiesta di Nulla Osta Idraulico.**

**Richiedente:** Comune di Sala Baganza

**PREMESSO CHE:**

- con delibera di Giunta n. 544 del 16/04/2018 la regione Emilia-Romagna ha approvato, con prescrizioni, nell'ambito della procedura di VIA, il progetto definitivo dei 'Lavori di realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza nei comuni di Felino (PR), Sala Baganza (PR), Collecchio (PR), Parma - PR-E-1047';
- al punto b.9 dell'atto citato, tra le prescrizioni al progetto, si riporta "il ripristino del tratto di pista ciclabile in sinistra idrografica lungo 450m e largo 2,5m, che sostituisce il tratto dell'esistente pista ciclabile interferito dalla cassa di espansione e che consentirà di mantenere la connessione tra l'abitato di Sala Baganza e la strada comunale Farnese";
- il progetto esecutivo approvato con determina del Dirigente AIPO della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale n. 701 del 25/05/2021, recependo la richiesta del comune di Sala Baganza e della VIA, integra l'opera accessoria in argomento collocandola a tergo della scarpata sinistra del canale denominato by pass ittiofauna;
- i sedimi della pista ciclabile e del canale dell'ittiofauna ricadono nei mappali: n.132 e 133 del foglio n.6 del Comune di Sala Baganza appartenenti al Demanio dello Stato oltre alle pertinenze del Demanio Acque del foglio 6 del medesimo Comune nella porzione attigua ai mappali 134 e 146.

**PRESO ATTO:**

- della nota N. Prot. AIPO 10203 del 23/04/2023 con la quale si trasmetteva l'elaborato grafico relativo alla pista ciclabile del Progetto Esecutivo relativo ai 'Lavori di realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza nei comuni di Felino (PR), Sala Baganza (PR), Collecchio (PR), Parma - PR-E-1047' al fine dell'attivazione dell'iter di restituzione/presa in carico al Demanio delle aree coinvolte e consentire, quindi, all'Amministrazione del Comune di Sala Baganza di procedere alla conseguente richiesta di concessione della pista;
- della richiesta di Nulla Osta Idraulico pervenuta da ARPAE SAC al N. Prot. 16655 del 29/06/2023 e relativa alla richiesta di concessione del Comune di Sala Baganza di area demaniale posta in sponda sinistra del Torrente Baganza ad uso pista ciclopedonale e area verde, nonché ad uso depuratore, scarico e viabilità di accesso;
- che in data 31/07/31 veniva trasmessa da parte di AIPO una richiesta di integrazioni in merito alla necessità da parte del Comune di Sala Baganza di dettagliare la porzione degli areali su cui insistono le opere di cui veniva chiesta la concessione, andando a determinare i metri quadri di superficie effettivamente occupata;
- che con nota N. Prot. 11034 in data 13/11/2023 il Comune di Sala Baganza trasmetteva le integrazioni richieste;
- che con nota N. Prot. 01/12/2023.0083351.U il Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia della Regione Emilia – Romagna ha espresso parere idraulico favorevole alla concessione per occupazione di aree demaniali di pertinenza del Torrente Baganza (sponda sinistra) ad uso occupazione con depuratore, scarico e viabilità e ad uso pista ciclopedonale e area verde in Comune di Sala Baganza (PR), evidenziando che alcune delle aree richieste in concessione sono e resteranno anche nei prossimi

mesi/anni occupate da viabilità e cantieristica inerenti al progetto della Cassa di espansione del Baganza in fase di attuazione e che il proponente dovrà quindi concordare con AIPO, quale Soggetto Attuatore dell'intervento, le modalità di fruizione di tali aree, anche al fine di coordinare al meglio l'utilizzo in sicurezza delle stesse;

#### CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla richiesta di cui all'oggetto codesto Ente può esprimersi solamente in qualità di Soggetto Attuatore della Cassa di espansione del Torrente Baganza e non di Autorità Idraulica competente in quanto, ad oggi, queste funzioni sono ancora in capo al Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia della Regione Emilia – Romagna;
- l'iter per poter rendere fruibile da parte del Comune di Sala Baganza il tratto di pista ciclabile realizzato nell'ambito dei lavori della Cassa di espansione del Torrente Baganza prevede i seguenti passaggi:
  1. presa in consegna anticipata della pista ciclabile da parte di AIPO a seguito della verifica da parte dell'organo di collaudo delle condizioni previste dall'art. 230 del DPR 207/2010 e s.m.i.;
  2. restituzione/presa in carico da parte del Demanio delle aree su cui è stata realizzata la pista ciclabile;
  3. definizione delle modalità di fruizione del tratto di pista ciclabile interferente con la viabilità del cantiere di realizzazione della Cassa di Espansione (posa di dissuasori, semafori, cartellonistica ecc.);

#### SI DISPONE CHE

- il Comune di Sala Baganza potrà fruire, in qualità di concessionario e gestore, del tratto di pista ciclabile interferente con il cantiere della Cassa di Espansione del Torrente Baganza solo a seguito della conclusione dell'iter descritto in precedenza (tempi previsti per la conclusione dell'iter pari ca. a 4 mesi);
- il richiedente dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria della pista ciclabile e della staccionata in legno che la separa dal Canale dell'ittiofauna, prevedendo lo sfalcio delle banchine fino al limite della sponda del Canale;
- il proponente sarà custode e pieno responsabile delle aree demaniali concesionate e dovrà quindi periodicamente verificarne la praticabilità e la fruibilità in sicurezza; pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della concessione delle aree, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della concessione, non esclusi gli eventi di piena;
- **parte dei mappali 146 e 134 foglio n.6**, sui quali è attualmente presente il cantiere base della Cassa d'espansione del Torrente Baganza nonché **le aree censite al foglio n.6 mappale 135 e parte dell'area demaniale non censita**, sulle quali è presente la viabilità di cantiere e il guado di attraversamento del Torrente Baganza, **non potranno essere rese fruibili al Comune di Sala Baganza fino al termine dei lavori della Cassa;**
- considerato che l'area oggetto del presente atto ricade in aree potenzialmente esondabili, **il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) al fine della verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'accesso nell'area oggetto della concessione**, la cui responsabilità è in capo al richiedente; dopo ogni evento alluvionale, anche di carattere ordinario, e prima della riapertura della pista, dovranno essere eseguite verifiche puntuali, che accertino la stabilità degli argini e del rilevato;
- le indicazioni di cui al punto precedente valgono anche in considerazione delle operazioni di invaso e svasso che saranno eseguite sulla cassa di laminazione in corso di realizzazione sul t. Baganza.

**Si evidenzia inoltre che, essendo il cantiere pienamente operativo con uomini e mezzi, non è escluso possano esservi dei periodi in cui, su richiesta di AIPO, per consentire l'esecuzione di particolari opere interferenti con le aree demaniali concessionate, sia necessario sospendere la fruizione delle aree stesse.**

Tale condizione dovrà essere indicata nell'atto formale di concessione.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.



MIRELLA VERGNANI  
Agenzia Interregionale per il  
fiume Po  
28.12.2023 10:59:59  
GMT+00:00

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Ing. Mirella Vergnani**

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*



MIRELLA VERGNANI  
Agenzia Interregionale  
per il fiume Po  
28.12.2023 10:59:59  
GMT+00:00





necessarie per la salvaguardia della proprietà pubblica e la conservazione del buon regime del corso d'acqua nel tratto in dipendenza della concessione in questione;

- dovrà essere sempre garantito il rispetto dell'art 96, lett. f) del R.D. 523/1904, che vieta *le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi*;
- è fatto divieto di effettuare scavi e tombamenti, attuare interventi di dissodamento, nonché di estrazione ed allontanamento di materiali dal suolo e sottosuolo, come pure di modificare le quote naturali del piano campagna;

2) relativamente al manufatto di scarico, posto in prossimità della scala di risalita dei pesci della Cassa di espansione del T. Baganza:

- il proponente dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria e, se appositamente autorizzata dallo scrivente Ufficio (o da AIPo), straordinaria dell'area circostante allo scarico, al fine di mantenerne l'efficienza ed impedire erosioni o depositi incontrollati di inerti o altro materiale flottante; la manutenzione ordinaria dovrà comprendere anche il controllo ed il taglio periodico della vegetazione spontanea in alveo a monte ed a valle del manufatto di scarico;
- in relazione al rischio idraulico correlato al corso d'acqua ricettore, il proponente dovrà dotare lo scarico di accorgimenti atti ad evitare erosioni/dissesti alle rive torrentizie, nonché ad impedire alluvionamenti e/o fuoriuscite di acque nelle aree limitrofe; dovrà inoltre verificare periodicamente l'efficienza e la stabilità del sistema di scarico e dei suoi componenti tecnici;
- il proponente sarà custode e pieno responsabile delle aree demaniali concessionate e dovrà quindi periodicamente verificarne l'effettiva funzionalità idraulica; tale verifica dovrà essere in particolare eseguita dopo ogni piena significativa del corso d'acqua;

3) relativamente alle aree ad uso pista ciclopedonale e verde pubblico (argine del T. Baganza ed aree limitrofe):

- dovranno essere predisposte misure per la pubblica e privata sicurezza delle aree demaniali concessionate, con specifico riferimento al controllo e verifica delle modalità di accesso alla pista ciclopedonale (accessi sbarrabili e comunque controllabili anche a distanza, divieto di passaggio a veicoli motorizzati di qualsiasi tipo, cartelli informativi, ecc.) ed al rischio idraulico ad essa correlato (cartelli monitori, divieto di accesso in caso di piena, ecc.);
- il richiedente, in qualità di custode e responsabile delle aree demaniali concessionate, dovrà sistematicamente verificare l'effettiva efficacia delle misure di sicurezza adottate, nonché garantire la praticabilità e fruibilità in sicurezza della pista ciclopedonale e delle aree demaniali ad essa correlate;
- dovrà essere vietata la recinzione delle aree demaniali concessionate, che dovranno rimanere fruibili anche per altri scopi (ex D.G.R. n. 895/2007);
- dovrà essere sempre garantito il rispetto dell'art 96, lett. f) del R.D. 523/1904, che vieta *le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi*;
- essendo le aree in oggetto potenzialmente esondabili, il responsabile della richiesta dovrà informarsi preventivamente delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento



emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone; si rammenta che tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>; **in caso di emissione di avviso di allerta idraulico di colore giallo, arancione o rosso, il responsabile di cui al punto precedente dovrà provvedere alla tempestiva chiusura di tutti gli accessi alla pista ciclopedonale ed all'argine del T. Baganza;**

- dopo ogni evento alluvionale, anche di carattere ordinario, e prima della riapertura della pista, dovranno essere eseguite verifiche puntuali, che accertino la stabilità degli argini e del rilevato;

4) considerato che alcune delle aree richieste in concessione sono (e resteranno anche nei prossimi mesi/anni) occupate da viabilità e cantieristica inerenti al progetto della Cassa di espansione del Baganza in fase di attuazione, il proponente dovrà concordare con A.I.Po e con le imprese interessate dai lavori citati le modalità di fruizione di tali aree, anche al fine di coordinare al meglio l'utilizzo in sicurezza delle stesse;

5) al termine della concessione le aree demaniali dovranno essere restituite pulite e prive di ogni tipo di rifiuto, manufatti, cose ed attrezzi.

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, il proponente dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione delle aree demaniale, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

Il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree in questione del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate.

Ing. Gabriele Bertozzi  
(documento firmato digitalmente)

AB/AP

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e  
Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**